

La somma una tantum a chi non ha compiuto i 64 anni entro il mese di luglio

Quattordicesime 2019, a dicembre l'ultima rata

PREVIDENZA

BRUNO BENELLI

Quattordicesima 2019. Con il mese di dicembre viene pagata la somma una tantum ai pensionati del settore privato, compresi gli autonomi, del settore dello spettacolo e dello sport professionistico e del comparto pubblico, che finora non l'hanno riscossa. E ciò è avvenuto per due fatti: 1) per il

compimento dell'età minima di 64 anni dopo il trascorso mese di luglio (dopo giugno per i pensionati del pubblico impiego); 2) per avere ottenuto la pensione per la prima volta nel corso del 2019.

E con questo pagamento si chiude la partita 2019. Ma fino a un certo punto. Restano in vita i controlli dell'Inps: su tutti i pagamenti incombe il rischio che il prossimo anno gli uffici debbano chiedere in restituzione la somma in

tutto o in parte.

Ciò succede perché l'Inps calcola i redditi sulla base delle proprie informazioni che risalgono al 2018. Ma la vera misura dei redditi 2019 sarà conosciuta solo nel 2020. E quindi solo da quel momento si potrà stabilire se esiste davvero il diritto e in che misura (cioè in quale delle tre fasce in cui si articola il pagamento va incasellato il pensionato). Risultato? La quattordicesima 2019 viene pagata in via provvisoria, da con-

validare a consuntivo.

C'è quindi la possibilità che tra un anno gli uffici - sulla base dei redditi 2018 e 2019 di ogni interessato - possa recuperare sulla pensione 2020 una parte della somma, perché dovuta in misura inferiore, o peggio ancora tutta la quattordicesima.

Tornando al pagamento di dicembre è opportuno chiarire, per evitare equivoci, che i nati dopo il mese di gennaio hanno diritto ad aumenti ridotti, al pari di chi è diventa-

to titolare di una pensione con decorrenza da febbraio 2019 in poi. A costoro gli uffici pagheranno la somma in dodicesimi, in base ai mesi di riferimento, e non per l'intero anno.

Il pagamento è più o meno alto in relazione a due fattori: a) il numero degli anni di anzianità contributiva; b) la misura dei redditi lordi anni. A - Contributi. La somma è tripartita in relazione all'anzianità contributiva: 1) fino a 15 anni; 2) oltre 15 e fino a

25 anni; 3) oltre 25 anni.

Per i lavoratori autonomi le fasce hanno tre anni in più: fino a 18, fino a 28, oltre 28. B - Redditi. Se il reddito non supera la soglia di 10.003,70 euro lordi anni (grosso modo 770 euro/mese per 13 mensilità) le somme aggiuntive - attenzione, noi indichiamo gli importi annui, ma come detto saranno ridotte per i motivi prima indicati - sono, in base alle tre fasce contributive, di 437 euro, di 546 euro e di 655 euro. Se invece il reddito è più alto ma non supera il tetto di 13.338,26 euro annui (1.026 euro/mese per 13 mensilità), il pagamento è di 336 euro, 420 euro e 504 euro. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POSTA DI MAGGI



A CURA DI GLAUCO MAGGI
GLAUCO.MAGGI@MAILBOX.LASTAMPA.IT

COORDINAMENTO DI AGNESE VIGNA
AGNESE.VIGNA@LASTAMPA.IT

Le lettere vanno spedite alla redazione di TuttoSoldi in via Lugaresi, 15 - 10126 Torino

Prima della cessione a un compro oro si deve verificare la quotazione al Fixing di Londra Più complicata da un punto di vista tecnico l'operazione di fusione di collane e catenine

Ecco come vendere i monili di famiglia

Da una eredità abbiamo in famiglia da tempo alcune collane d'oro che non usiamo e vorremmo monetizzare. Ho capito che ci sono due modi. Quello più semplice sarebbe di venderle ad uno dei vari "Compro oro" che si rifanno a quotazioni più o meno ufficiali magari non affidandosi al primo che capita ma "girandone" alcuni. Le quotazioni variano giornalmente e i confronti vanno fatti nella stessa mattina. L'altra via è far fondere le collane e venderle come lingotto ad un prezzo superiore trattandosi di oro puro 999. La seconda opzione mi è stata recentemente suggerita ma non conosco i costi della fusione ed eventuali altre controindicazioni. Grazie anticipatamente per suoi graditi suggerimenti.

Ele. Su.

La direzione amministrativa di ANTICO (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro), ci ha fornito cortesemente questo «chiarimento ufficiale», come è presentato nella risposta al quesito che abbiamo inoltrato al presidente Nunzio Ragno. «Dal punto di vista della redditività, l'operazione più conveniente è senz'altro la rivendita di un lingotto in oro puro 999 ottenuto dalla fusione degli oggetti preziosi usati. Infatti, nel caso della cessione degli oggetti preziosi usati ad un semplice «Compro Oro», alla quotazione dell'oro ivi contenuto (oro 750) viene decurtato uno spread di circa 4/5 euro al grammo applicato dallo stesso commerciante. Tuttavia, la trasformazione degli oggetti in «oro 750» in un lingotto «oro 999» è sconsigliata dal punto di vista pratico-operativo per le seguenti controindicazioni: difficile individuazione di un operatore professionale in oro specializzato nella fusione (fonderia); difficoltà ad individuare un operatore professionale in oro che effettui prestazioni (fusione degli oggetti) direttamente ad un privato cittadino; difficile individuazione di un operatore professionale in oro che fonda un ridotto quantitativo di oggetti preziosi (alcune collane); questo, infatti, si potrebbe tradurre in un eccessivo costo della prestazione (fusione). Dunque, alla luce di queste complicazioni, nonché in qualità di alti conoscitori delle dinamiche operative e commerciali del settore aurifero, si può suggerire la vendita degli oggetti, tal quali, ad un operatore «Compro Oro». Ad ogni buon conto, prima della cessione di oggetti preziosi usati all'operatore compro oro, si consiglia, sia di verificare la quotazione ufficiale dell'oro al Fixing di Lon-

dra, visibile sul portale di BullionVault o altri canali ufficiali, sia di pesare i medesimi preziosi al fine di evitare eventuali inganni da parte del «Compro Oro». Occorre, inoltre, tenere in considerazione che la quotazione ufficiale dell'oro, visibile sui portali sopra indicati, è riferita alla titolazione 24 kt; gli oggetti di gioielleria (collane, bracciali, ecc.), infatti, recano nella maggior parte dei casi, oro 18 kt. Dunque, la quotazione degli oggetti preziosi usati coincide al 75% della quotazione ufficiale dell'oro puro 999».

Come recuperare le minusvalenze

Nel corso degli anni ho purtroppo accumulato minusvalenze che vorrei recuperare. Pensavo di sottoscrivere dei fondi comuni, ma l'impiegato allo sportello mi ha detto che eventuali utili derivanti dai fondi non possono compensare le minusvalenze pregresse e dovrei acquistare azioni, obbligazioni o certificates: è corretto?

Leopoldo B.-Bra

E' corretto, perché titoli e fondi sono due «compartimenti stagni». Per recuperare le perdite, occorre acquistare proprio i titoli indicati dall'impiegato. Fra l'altro molti certificates hanno il capitale almeno parzialmente protetto, quindi attenuano il rischio. Altri staccano cedole molto alte anche ogni 6 mesi e consentono quindi di compensare le perdite non solo alla scadenza del certificate ma con scadenze ravvicinate.

La pensione nonni - nipoti

A proposito della possibilità di dare la pensione dei nonni ai nipoti le chiedo: come si dimostra la convivenza di fatto del nipote? I nipoti devono essere fiscalmente a carico? Gli eventuali genitori - se il ragazzo non è orfano - devono risultare privi di un minimo di entrate? Incide la proprietà dell'immobile?

A. C.

E' una materia sfuggente: la Consulta è stata molto generica e l'Inps si è mantenuto a sua volta sulle generali. La convivenza e il mantenimento continuativo del minore possono essere autocertificati dai nonni. Entrambi i genitori devono essere, cito l'Inps, nella «impossibilità di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficia-

CONDOMINIO

ECCO CHI PAGA PER I DANNI DA FILTRAZIONI

PIERPAOLO BOSSO
CONFEDILIZIA

Il condominio, in persona dell'amministratore è obbligato ad adottare tutte le misure affinché le cose e le parti comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno ed alle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nell'edificio. Risponde dei danni cagionati dalle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, ai sensi dell'art. 2051 del cod. civ., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo provi il caso fortuito. E ciò anche se i danni siano imputabili (o anche imputabili) a vizi edificatori dello stabile, vizi casomai comportanti la concorrente responsabilità anche del costruttore-venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.

Infatti, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti (come infiltrazioni dal tetto o terrazzo), l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Non si possono infatti

equiparare i difetti originari di costruzione dell'immobile al caso fortuito, che esonera il custode da responsabilità.

Se pericolo e danni permangono il condominio è obbligato a rimuovere le cause del danno stesso. Per il risarcimento dei danni subiti dal singolo proprietario di un appartamento per effetto delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9449 del 2016) hanno affermato il principio secondo cui ne rispondono sia il proprietario (o utilizzatore esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello), in veste di custode del bene, sia il condominio, in quanto il lastrico/terrazzo ha funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso. Ciò impone all'amministratore di adottare tutti i controlli necessari per conservare le parti comuni. Il concorso di queste responsabilità porta a che le spese di riparazione o di ricostruzione siano per un terzo a carico del proprietario o dell'utilizzatore esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio (Cass. n. 3239 del 2017); e così anche per i danni. Ovviamente, salvo che vi sia la rigorosa prova della riferibilità esclusiva di causa e responsabilità del danno all'uno o all'altro. —

© BY NC ND ALL RIGHTS RESERVED

no di altra fonte di reddito». Credo perciò che la casa non incida. Per quanto riguarda il carico fiscale io personalmente così argomento: se i genitori devono essere poveri in canna il minore è a carico dei nonni anche in senso fiscale.

Due figli e contributi figurativi

Ho 51 anni e due figli, ora di 26 e 19 anni. Alla nascita del secondo figlio ho lasciato il lavoro per assistere la famiglia. Con il primo ho ricevuto l'indennità di maternità dall'Inps e anche i contributi per la pensione. Ne ho diritto anche per il secondo. Se sì, a chi devo chiederlo?

F. S.

Lei non ha ovviamente diritto al congedo e alla relativa indennità, ma lo ha per il riconoscimento dei contributi figurativi. Se presenta la domanda all'Inps con allegata l'autocertificazione della maternità e il codice fiscale del ragazzo, gli uffici provvederanno a inserire nel suo conto contributivo 22 settimane di anzianità. Tutto ciò a condizione che lei abbia almeno cinque anni di contributi con lavoro subordinato, anche se fosse domestico e agricolo.

L'assicurazione per l'amministratore

Durante la prossima assemblea condominiale, sarà nominato il nuovo amministratore. Alcuni condòmini vogliono come requisito essenziale la sottoscrizione da parte del professionista di una polizza per la responsabilità civile. È obbligatorio?

D.M.

L'assicurazione per l'amministratore non è obbligatoria, ma l'assemblea, come disposto dall'articolo 1129 del Codice civile, può subordinare la nomina alla presentazione ai condòmini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. La stessa norma precisa che «l'amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea delibera lavori straordinari. L'adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori». Infine, nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta «tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio».

Hanno collaborato
GIANLUIGI DE MARCHI
BRUNO BENELLI
SILVIO REZZONICO
Presidente di Confappi